

CAMERA DEI DEPUTATI N. 642

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati LUCIFREDI e CONCI ELISABETTA

Annunziata il 25 giugno 1949

Disciplina particolare, per il personale insegnante, del collocamento a riposo coi benefici previsti dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262

ONOREVOLI COLLEGHI! — La I Commissione permanente della Camera, nell'approvare in data 15 giugno 1949, nel testo emandato dal Senato della Repubblica, la proposta di legge n. 304, d'iniziativa dell'onorevole Cappugi, per la proroga del termine stabilito dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per favorire l'esodo spontaneo dei dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, diede il suo unanime consenso al seguente ordine del giorno, che i sottoscritti avevano avuto l'onore di proporre:

« La Commissione I della Camera dei Deputati,

nell'aderire al testo formulato dal Senato della proposta di legge n. 304, per consentire la sollecita entrata in vigore della legge stessa;

riafferma la necessità, per il buon funzionamento della scuola, di una particolare disciplina relativa al personale insegnante, ispirata ai criteri di quella prevista dall'articolo 3 del testo già approvato dalla Camera dei deputati;

auspica che tale disciplina venga al più presto attuata con un apposito separato provvedimento legislativo, nel quale si regoli anche la posizione degli insegnanti che hanno presentato domanda di collocamento a riposo prima del 7 aprile 1949 ».

Adempiendo a tale voto, che ebbe in quell'occasione il pieno consenso del Sottosegre-

tario alla pubblica istruzione che presenziava alla seduta, sottoponiamo al vostro esame l'allegata proposta di legge.

Il motivo della proposta medesima è estremamente chiaro. L'adozione dei provvedimenti di favore che per i funzionari statali si è ritenuto opportuno emanare colle norme legislative di cui si tratta, al fine di favorire lo sfolgimento dei ranghi dell'Amministrazione, ed anche di consentire la sistemazione di un largo numero di giovani meritevoli, non può andare disgiunta, nel particolare settore della scuola, dalle cautele indispensabili per evitare ogni pregiudizio alla serietà dell'insegnamento, prima ed assorbente esigenza specifica del pubblico interesse in questo campo. È ovvio che un siffatto pregiudizio si verificherebbe, e in modo grave, se si consentisse che il collocamento a riposo venisse effettuato ad anno scolastico inoltrato, sicché in molte classi si dovrebbe avere, dopo qualche mese, una sostituzione dell'insegnante preposto alla classe, con conseguente modifica dei metodi di studio e turbamento inevitabile dell'orientamento e della preparazione degli alunni. Proprio ad impedire tale turbamento mira l'articolo 1 della nostra proposta, secondo il quale la decorrenza dei collocamenti a riposo deve coincidere coll'inizio dell'anno scolastico.

L'articolo 2 tende invece ad eliminare uno stato di dubbio e a dare una soluzione equitativa ad un problema che si prospetta attualmente, e tocca molti tra gli insegnanti che

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

intendono usufruire del beneficio dell'anticipato collocamento a riposo. È noto lo stato di incertezza generatosi tra gli insegnanti ai primi dello scorso aprile, quando, nell'imminenza dello scadere del termine previsto dalle norme legislative sopra richiamate (7 aprile), si sapeva bensì dell'esistenza di una proposta dell'onorevole Cappugi tendente a prorogare tale termine, ma non si sapeva ancora (come non si seppe per altri tre mesi in seguito) se la proposta stessa sarebbe diventata o meno legge dello Stato. In tale stato di cose, gli insegnanti, che volevano usufruire dei benefici in questione, fecero bensì domanda di collocamento a riposo, ma senza perciò voler rinunciare agli eventuali vantaggi di una proroga, per il che anzi molti tra essi, su consigli loro dati dalle stesse autorità scolastiche, inserirono nelle loro domande espresse riserve. Intervenuta ora la proroga, pare equo che ad avvantaggiarsi della stessa si trovino sullo stesso piano tutti gli insegnanti, abbiano o meno presentata in precedenza la domanda di collocamento a riposo; di qui la norma dell'articolo 2, che, consentendo agli interessati

di presentare una nuova domanda, permette a quelli tra essi, che non intendano cessare dal servizio alla fine dell'anno scolastico 1948-49, di restare in servizio a tutto l'anno scolastico 1949-50, così come sarà per i loro colleghi che presenteranno domanda di collocamento a riposo dopo il 1° ottobre prossimo venturo. A questo proposito desideriamo rilevare che, sebbene nell'ordine del giorno approvato dalla prima Commissione si facesse riferimento solo a coloro che avevano chiesto il collocamento a riposo prima del 7 aprile 1949, ci è sembrato opportuno estendere la norma a tutti coloro che abbiano presentato domanda prima dell'entrata in vigore della presente legge, ad evitare altre possibili sperequazioni, in quanto solo colla presente legge la materia della decorrenza dei collocamenti a riposo ha una sua precisa regolamentazione.

Crediamo che la nostra proposta sia rispondente alle necessità oggettive della scuola e ad esigenze equitative di parità di trattamento tra gli insegnanti.

Siamo lieti perciò di raccomandarla ai vostri suffragi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per il personale insegnante di ogni ordine e grado, il quale chieda di usufruire dei benefici previsti dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, il collocamento a riposo ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla presentazione della domanda.

ART. 2.

Gli insegnanti, i quali abbiano presentato la domanda di cui all'articolo 1 anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono, entro un mese dall'entrata in vigore medesima, chiedere che il loro collocamento a riposo abbia effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1950-51.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.